



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale In data N.	OGGETTO: Appalto del servizio di riefezione scolastica per il triennio 2010 -2013 – Aggiudicazione definitiva
N. 200 Settore V	
Data 11/11/2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno undici del mese di novembre nell'ufficio del settore V, Gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare e aste, contratti, il Dirigente, Dr. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale N.1184 del Registro Generale, in data 15/6/2010, esecutiva, è stato disposto di affidare in appalto, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di refezione scolastica per il periodo relativo agli anni scolastici che vanno dal 2010 al 2013, ed è stato approvato il relativo capitolato dando mandato al Settore V di avviare le procedure di gara;

con Determinazione Dirigenziale n.N.1554 del Registro Generale in data 15/7/2010, è stato approvato il bando di gara;

Preso atto che, a seguito della pubblicazione del bando relativo al servizio in parola, entro il termine delle ore 9,00 del 9/9/2010 fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute due offerte.

Considerato che, successivamente al sopraindicato termine di scadenza, con Determinazione Dirigenziale n.301/Sett. V del 9/9/2010 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti;

Rilevato che nel giorno stabilito è stata avviata la gara in parola, come risulta dai relativi verbali in seduta pubblica del Seggio di gara del 10/9/2010 e del 23/9/2010 e in seduta riservata della Commissione giudicatrice del 13/9/2010 e del 20/9/2010, e che la medesima si è conclusa con l'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio nel raggruppamento temporaneo di imprese CNS Consorzio Nazionale Cooperative – Gran Menù di Giudice Giovanni & C. s.n.c., previa verifica dei requisiti economico- finanziari;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 181/Sett.V del 29/9/2010 è stato disposto, per i motivi nella stessa indicati, di annullare in autotutela il pronunciamento di aggiudicazione provvisoria a favore del raggruppamento sopracitato e di avviare, nei confronti di entrambi i concorrenti ammessi, il procedimento di verifica di congruità delle offerte prodotte, nei termini e secondo le procedure di cui agli artt. 87 e sgg. del D.Lgs n.163/06 e s.m.i.;

Rilevato, altresì, che con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 181/Sett.V del 29/9/2010 è stata affidata alla Commissione giudicatrice, già costituita con Det. Dir. n.301/XII del 9/9/2010, il compito di esaminare le giustificazioni prodotte dalle imprese concorrenti;

Vista la nota n.84852 del 29/9/2010 con la quale le due imprese concorrenti sono state invitata a produrre le giustificazioni ritenute opportune;

Evidenziato che queste sono state puntualmente trasmesse dall'ATI CNS con fax dell'11/10/2010, confermate per posta con nota assunta al n.89948 di Prot. del 14/10/2010, e dalla ditta Stefano s.a.s. In data 18/10/2010 n/s prot. 91041;

Considerato che i sopracitati documenti giustificativi sono stati presi in carico dalla Commissione giudicatrice presieduta dalla Dott.ssa Elide Ingallina.

Rilevato che la Commissione giudicatrice, come risulta dai verbali che qui si intendono integralmente riportati, ha chiesto ulteriori chiarimenti all'ATI CNS con nota n.92463 del 21/10/2010, e che questa li ha trasmessi con nota n/s Prot. 94775 del 28/10/2010;

Che, successivamente , la Commissione ha ritenuto di convocare con nota n.94930 di prot. del 29/10/2010 la medesima ATI per il contraddittorio di cui al c.4 dell'art.88 del D.Lgs. 163/06 e s.m..i.;

Considerato che, dopo l'audizione con l'ATI CNS tenutasi in data 4/11/2010, la Commissione giudicatrice come riportato nel verbale del 4/11/2010, ha ritenuto, sulla base dei chiarimenti ottenuti nel corso dell'audizione di cui sopra, di ravvisare la congruità dell'offerta prodotta dall'impresa capogruppo CNS, decidendo, conseguentemente, di non procedere con l'esame delle giustificazioni prodotte dalla ditta Stefano s.a.s.;

Considerato che con verbale del 5/11/2010 il Seggio di gara, dopo avere convocato i partecipanti con fax n.96797/V del 5/11/2010, ha dato atto di condividere le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione Giudicatrice

Che, di conseguenza, al venir meno del sospetto di anomalia, il Presidente ha confermato l'offerta dell'ATI CNS come quella risultata economicamente più vantaggiosa e ha dichiarato quest'ultima aggiudicataria provvisoria del servizio in parola;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.16/2010:

- il verbale di aggiudicazione provvisoria è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, unitamente ai verbali delle sedute precedenti e ai verbali della Commissione giudicatrice dal 5/11/2010 per tre giorni lavorativi;
- In data 8 novembre 2010, e pertanto entro il termine consentito di cinque giorni, è pervenuta istanza (n/s prot. N. 97230) della ditta non aggiudicataria Stefano s.a.s., con la quale, prospettando irregolarità nella documentazione prodotta dalla ditta concorrente risultata aggiudicataria provvisoria, viene richiesto che la stazione appaltante escluda quest'ultima dalla gara e preannunciata l'intenzione di ricorrere all'Autorità giudiziaria nel caso in cui detta richiesta non sia accolta.

Ritenuto, prima di procedere, ricorrendone i presupposti, all'aggiudicazione definitiva, di dover valutare attentamente le obiezioni sollevate dall'impresa ricorrente, come del resto previsto dal comma 3 dell'art. 4 della l.r. 16/2010;

Considerato che l'esposizione delle argomentazioni del ricorso dell'8 novembre è fornita "ad integrazione dei rilievi presentati il 23 settembre 2010" ;

Ritenuto che, ancorchè a questi si sia compiutamente controdedotto nel corpo della determinazione dirigenziale n. 181 del 29 settembre 2010 (Reg. Gen. n. 2157 dell'8/10/2010), sia corretto riproporre di seguito esattamente quanto argomentato, permanendo, ad avviso dello scrivente, inalterata la loro correttezza:

"

1. Con l'osservazione sub 1 l'impresa ricorrente osserva che la ditta Gran Menù non possiede i requisiti di cui al punto 13 b nella misura proporzionale alla quota che intende assumere (30%), "avendo la stessa iniziato l'attività il 23/08/2010". La circostanza risponde al vero; ma proprio per questo la Gran Menù (che non fa parte del consorzio, ma è la mandante della costituenda ATI) ha dichiarato che intende avvalersi dei requisiti del consorzio CNS.
2. Si afferma che la CNS non ha alcuna autorizzazione sanitaria e che ciò sarebbe in violazione delle prescrizioni di cui a pag. 8 del bando. Invero le prescrizioni richiamate nulla hanno a che vedere con il possesso dell'autorizzazione sanitaria che, peraltro, non è richiesto debba essere posseduta dal CNS, essendo sufficiente che sia posseduta dall'impresa per la quale il consorzio concorre (Blue coop), come di fatto è stato dimostrato.

Anche l'altra osservazione circa il fatto che la Blue Coop possiederebbe un'autorizzazione sanitaria irrilevante, in quanto riferita ad un centro cottura distante più di 50 KM da Ragusa, è priva di pregio in quanto nella documentazione prodotta dal costituendo RTI è precisato chiaramente che a effettuare la produzione dei pasti non sarà la Blue Coop ma la Gran Menù, il cui centro cottura è a Pozzallo, cioè entro i 50 km prescritti.

3. Viene richiamato il capitolato, affermando che al punto 8 sarebbe previsto che il tempo di percorrenza “tra la produzione e il consumo deve essere di 40 minuti” e che non appare verosimile che tale tempistica possa essere rispettata, stante il fatto che Pozzallo dista da Ragusa almeno 34 km e che “ogni automezzo deve raggiungere 3 - 4 scuole” .

In realtà il tempo di percorrenza massimo consentito non costituisce un requisito previsto dal bando. E’ il capitolato che prevede la citata tempistica, ma non come requisito (che sarebbe improprio inserire nel capitolato), ma come modalità organizzativa prescritta; l’impresa – dice il capitolato – dovrà, cioè, *organizzarsi* in maniera che, tra il momento in cui il pasto è stato preparato e il momento in cui è offerto al consumo, non trascorrano più di 40 minuti. Si tratta, quindi, di una condizione di effettuazione del servizio, che se non accettata al momento della stipula del contratto o, se accettata e non rispettata, può portare alla revoca dell’aggiudicazione ovvero al recesso dal contratto.

4. Viene in ultimo contestato il fatto che la commissione giudicatrice, nominata per esaminare il progetto tecnico, dopo aver richiesto chiarimenti ad ambedue le imprese partecipanti per conteggiare correttamente il numero delle analisi, non abbia tenuto conto del numero complessivamente indicato dalla Stefano s.a.s. .

In proposito va rilevato che nell’esponto l’impresa indica un numero complessivo di 1353 analisi, mentre nella risposta alla richiesta di chiarimenti ne aveva indicati 1572. Tale cifra si era rivelata eccessiva anche a volere prendere in considerazione una durata di anno scolastico pari a 34 settimane.

Come esplicitato nel verbale della commissione giudicatrice e ribadito nella seduta del 23 settembre, la commissione ha ritenuto di non poter tenere conto di una cifra ottenuta (per altro sbagliando per eccesso) aumentando il numero – dichiarato in offerta - di settimane in cui svolgere le verifiche, anche se queste coincidono con il numero di settimane comprese nell’anno scolastico medio, poiché, comunque, l’aumento del numero di settimane costituirebbe un ampliamento dell’originaria offerta.

Pertanto, anche questa osservazione non è ritenuta meritevole di considerazione al fine di indurre la S.A. a ritornare sulle proprie decisioni in merito all’aggiudicazione provvisoria.

“

Prese in esame, quindi, le nuove osservazioni di cui alla nota trasmessa in data 8 novembre 2010, n/s prot. 97230, con le quali il ricorrente sostiene che l’offerta proposta dalla CNS non risponde ai requisiti del bando in quanto:

1. il certificato di qualità prodotto dalla mandante, Gran Menù, “non risponde ai requisiti di legge”, poiché è stato rilasciato (da Certiquality) “senza aver rispettato il protocollo imposto dalla legge e quindi senza un effettivo controllo di qualità”. A questa conclusione il ricorrente perviene avendo rilevato che, mentre la certificazione è rilasciata anche per il trasporto di pasti caldi, l’autorizzazione sanitaria e l’attività che l’impresa risulta svolgere secondo il certificato della Camera di Commercio non riporta la stessa dicitura.
2. Sia pure in maniera non esplicita e indiretta, si avanzano dubbi anche sulla

correttezza dell'operato di Certiquality (“L'Ente certificatore non ha rispettato il protocollo di legge e conseguentemente la certificazione rilasciata non è conforme alla legge”, atteso che

- a. il certificato è stato rilasciato dopo appena una quindicina di giorni dalla data di dichiarazione, resa alla CCIAA di Ragusa, dell'inizio dell'attività di “centro pasti. Refezione scolastica ed ospedaliera”
- b. “Il protocollo prevede che il sistema di gestione per la qualità deve essere implementato da almeno tre mesi”, pertanto, “Certiquality non avrebbe potuto correttamente rilasciare il certificato “senza che la ditta da certificare abbia effettivamente operato e prodotto e senza che l'Ente certificatore abbia potuto visionare e controllare tutta la filiera produttiva per un periodo di almeno tre mesi”

Rilevato, dunque, che quel che viene eccepito non è tanto un errato comportamento della stazione appaltante, quale potrebbe essere quello di avere ammesso un concorrente privo dei requisiti previsti dal bando, quanto che i requisiti, che sulla carta appaiono essere posseduti, sono stati ottenuti e/o certificati in maniera fraudolenta;

Ritenuto In proposito che l'operato di competenza della Stazione Appaltante possa responsabilmente concludersi nell'esame della corrispondenza fra quanto espressamente richiesto dal bando (certificato di qualità ISO 9001:2008 in originale o copia conforme e autorizzazione sanitaria per la preparazione di 1500 pasti al giorno, in originale o copia conforme) e quanto documentalmente prodotto;

Ravvisata, tuttavia, a fronte della gravità della segnalazione e al fine di evitare che, nella pur remota ipotesi in cui le osservazioni dell'impresa ricorrente risultassero in seguito fondate, con conseguente rescissione del contratto di affidamento e interruzione del servizio, di dover agire con il massimo scrupolo consentito ad una amministrazione che certo non dispone dei poteri propri dell'Autorità Giudiziaria, e, pertanto, di richiedere, via email, spiegazioni al medesimo ente certificatore;

Preso atto di quanto, via email, chiarito dal medesimo ente certificatore con nota del 10/11/2010, acquisita al protocollo del Comune in data odierna con n. 98478;

Ritenuto che le spiegazioni addotte siano bastevoli a fugare i dubbi rappresentati;

Considerato, pertanto, che, alla luce di quanto a conoscenza della Stazione Appaltante, non sussistano motivi per accogliere la richiesta dell'impresa ricorrente;

Considerato che, in occasione del contraddittorio svolto dalla Commissione Giudicatrice, la RTI CNS-Gran Menù, al fine di sveltire, nel caso di aggiudicazione provvisoria, le procedure di verifica di cui all'art. 48 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., ha prodotto la documentazione già richiesta alla medesima, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale del 23/09/2010, con nota n. 83023 del 23/09/2010 e non esibita a suo tempo a causa dell'intervenuto annullamento della medesima aggiudicazione provvisoria per effetto delle determinazione dirigenziale n. 181/V del 29 settembre 2010;

Preso atto che la verifica di cui all'art. 48 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. dei citati documenti nei confronti della sopracitata società è stata effettuata con esito positivo.

Richiamato l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. Respingere la richiesta di escludere dalla aggiudicazione provvisoria il RTI CNS-

Gran Menù, formulata dalla concorrente, impresa Stefano s.a.s., con nota n/s prot. 97230 dell'8 novembre 2010,

2. Approvare l'esito delle operazioni di gara relative all'appalto mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di ristorazione scolastica, per il periodo relativo agli anni scolastici che vanno dal 2010 al 2013, ratificando il relativo verbale che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Aggiudicare, in via definitiva, l'appalto per la fornitura del servizio di cui al precedente punto 2) al raggruppamento temporaneo d'impresi, costituito da CNS – Consorzio Nazionale Cooperative (capogruppo) e – Gran Menù di Giudice Giovanni & C. s.n.c. (mandante), che ha offerto un ribasso percentuale del 24,17% sul prezzo per pasto a base d'asta di € 3,25 (IVA esclusa), al netto degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), che ammontano ad € 2.350,00.
4. Dare atto che, per effetto del ribasso offerto, la spesa massima per l'erogazione del servizio nel triennio in oggetto, a carico del Comune, è determinata in € 984.331,03, al netto degli oneri per la sicurezza di cui al precedente punto.
5. Subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione al positivo esito della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/06

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
Dr. Giuseppe Mirabelli*

All.ti, quale parte integrante:

N. 3 verbali del seggio di gara del 10 settembre, del 23 settembre e del 5 novembre

N. 6 verbali della Commissione Giudicatrice del 13 e del 20 settembre, del 21, 28, 29 ottobre e del 4 novembre

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: Ragioneria, settore XIII

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
Dr. Giuseppe Mirabelli*

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa_____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa_____

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal _____ al _____

Ragusa_____

IL MESSO COMUNALE
